fare l'aggiunta. Si potrebbe verificare ciò solo nell'ipotesi che si tratti di figli di militari divenuti invalidi, ma in questa ipotesi non mi pare applicabile l'articolo 16. La disposizione in esame è una disposizione di rigore, non di favore. Non è neppure da supporre che un padre divenuto inabile al lavoro per la guerra, manchi poi ai doveri della patria potestà verso i figli.

PRESIDENTE. Onorevole Casalini, insiste?

CASALINI. Non insisto.

PRESIDENTE. Allora, pongo a partito l'articolo 16.

(*È approvato*).

Art. 17.

« Il giudice delle tutele prima di adottare uno dei provvedimenti di cui agli articoli 221, 222, 233, 279 del Codice civile, 113, 114 e 116 della legge di pubblica sicurezza nei riguardi di un orfano di guerra, sente il Comitato provinciale che deve indicare al giudice delle tutele quale sia il provvedimento che a suo avviso ritiene più utile per la educazione e la correzione del minorenne. Il Comitato provinciale può provocare i provvedimenti indicati in detti articoli.

« Il giudice delle tutele può in questi casi affidare la tutela al Comitato provinciale od agli Istituti Nazionali o ad alcuno degli enti da essi dipendenti a norma dell'articolo precedente.

« Qualora gli interessi morali o materiali dell'orfano risultino compromessi dalla negligenza o dagli errori del tutore, il giudice delle tutele può, anche su istanza del Comitato provinciale, sottoporre l'orfano alla tutela del Comitato medesimo o di alcuno degli enti predetti ».

(*È approvato*).

Art. 18.

« La madre può sempre richiedere al giudice delle tutele che la tutela sia assunta dal Comitato provinciale o dagli Istituti nazionali od enti da questi dipendenti.

« La ma[illegible]d i parenti di cui all'articolo 252 de[illegible]ice civile, possono però fare istanza che [illegible]la tutela del Comitato provinciale o [illegible]enti predetti ed il giudice delle tutel[illegible]vvede, sentito il Comitato o gli enti s[illegible], nel modo più conforme all'interess[illegible] minorenne ».

L'onore[illegible] Sandrini ha presentato il seguente e[illegible]amento:

« *Al primo e secondo comma incominciare con le parole*: Il padre o ».

SANDRINI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 18.

(*È approvato*).

Art. 19.

« Se non si può costituire il Consiglio di famiglia o di tutela per mancanza od inidoneità di parenti od affini o di persone che abbiano avuto relazioni abituali di amicizia col genitore o se il Consiglio non funziona, il pretore può incaricare della tutela il Comitato provinciale o gli Istituti nazionali od alcuno degli enti da questi dipendenti.

« Il Consiglio di famiglia o di tutela può conferire la tutela allo stesso Comitato od agli enti predetti, ma quando vi è un tutore testamentario o legittimo occorre il suo consenso a meno che sia dichiarata la decadenza del tutore dalle sue funzioni.

« Contro il decreto del pretore o la deliberazione del Consiglio di famiglia o di tutela che affida al Comitato provinciale od agli enti predetti la tutela è dato ricorso al giudice delle tutele entro un mese dalla pubblicazione del provvedimento stesso da farsi a cura del pretore all'albo del comune ove si è aperta la tutela ».

L'onorevole Casalini ha proposto il seguente emendamento, firmato anche dall'onorevole Albertelli:

« *Nel primo comma sostituire alle parole*: il pretore può incaricare della tutela, *le parole*: il pretore incaricherà della tutela ».

L'onorevole Casalini ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

CASALINI. Rinunzio a svolgerlo poichè è chiara la ragione di esso.

PEANO, *relatore*. La Commissione accetta l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo 19 con questo emendamento dell'onorevole Casalini.

(*È approvato*).

Art. 20.

« In caso di tutela dativa costituita a mente dell'articolo 245 del Codice civile, il pretore ne dà avviso al Comitato provinciale che nominerà un suo delegato per vigilare sull'orfano.